



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 20/TFT del 15 novembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 20/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli l'11 novembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 116

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe.

Proc.3033/1239pfi18-19/MS/ps del 11.09.2019 (Campionato Regionale Femminile).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Giordano Maela n.10.02.1974, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Femminile Pontecagnano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt.4 comma 1, 2 e 32 commi 2 e 7, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatrici: Bisogno Denise nata 2.04.2003 e Senatore Sandra nata 29.05.1976 (gara del 9.12.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti oggi trasfusi negli artt.4 comma 1,2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7, agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig.ra Basile Katia (1 gara), della società Asd Femminile Pontecagnano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., (oggi trasfuso negli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 CGS anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Femminile Pontecagnano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, ed oggi trasfuso nell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art.1bis comma 5 CGS vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell'art.2 commi 1 e 2 CGS per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Femminile Pontecagnano, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig.ra Basile Katia con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Giordano Maela l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri

tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Femminile Pontecagnano, ed il suo Presidente Sig.ra Giordano Maela, facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: le calciatrici Bisogno Denise e Senatore Sandra tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente sig.ra Basile Katia la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sig.ra Giordano Maela la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Femminile Pontecagnano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che le calciatrici in epigrafe non erano tesserate per la soc. Asd Femminile Pontecagnano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che le predette calciatrici sono state impegnate in gara, senza essere state tesserate, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che le stesse non sono state sottoposte a regolare visita medica e che dunque, non erano coperte da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: le calciatrici Bisogno Denise e Senatore Sandra due (2) giornate di squalifica; per il dirigente sig.ra Basile Katia la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Sig.ra Giordano Maela la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Femminile Pontecagnano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E.RUSSO

FASC. 115

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe.

Proc.3023/36pfi19-20/MS/PM/ep del 11.09.2019 (Campionato Provinciale 3^a Categoria Salerno)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Rispoli Roberto n.21.08.1975, all'epoca dei fatti Presidente e per avere svolto, in qualità di capitano, le funzioni di accompagnatore ufficiale della società Asd San Vito Cava (gara 23.12.2018); per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1, 6 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Vignola Felice nato 11.05.1981, (gara del 16.12.2018), Coppola Angelo n, 11.06.1984 (gara 23.12.2018) per violazione art.4, comma 1 e 2, comma 5, del C.G.S., in relazione all'art.32, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Mazziotti Gerardo (1 gara) e (2 gare 16.12.2018 e 23.12.2018 come calciatore), della società Asd San Vito Cava per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd San Vito Cava, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2, comma 5 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd San Vito Cava, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Mazziotti Gerardo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Rispoli Roberto l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd San Vito Cava, ed il suo Presidente Sig. Rispoli Roberto, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mazziotti Gerardo con funzioni di accompagnatore sette (7) giornate di squalifica; il calciatore Vignola Felice tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Coppola Angelo tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Rispoli Roberto la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd San Vito Cava la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd San Vito Cava alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Mazziotti Gerardo con funzioni di accompagnatore quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Vignola Felice due (2) giornate di squalifica; il calciatore Coppola Angelo due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Rispoli Roberto aumento per la continuazione con la sanzione di cui al C.U. n. 7/Tft del 27/09/2019 ed in particolare si applica l'aumento di 1/3 (1 mese) per la qualità di Presidente a cui va aggiunto l'aumento di un ulteriore mese di inibizione avendo svolto in qualità di capitano le funzioni di accompagnatore ufficiale della società Asd San Vito Cava nella gara del 23/12/2018 (campionato 2018/19 Terza Categoria Asd San Vito Cava / Apd Atletico San Valentino T.) per un totale di mesi due (2) di inibizione in continuazione con i mesi tre (3) di inibizione di cui al predetto comunicato ufficiale n.7 del 27/09/2019 per un totale di mesi cinque (5) di inibizione mentre per la società Asd San Vito Cava si dispone la continuazione con la sanzione di cui al predetto comunicato Ufficiale e si dispone l'aumento di 1/3 pari ad euro 150,00 ed un punto di penalizzazione per un totale di due (2) punti di penalizzazione ed euro 350,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019.

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E.RUSSO**

FASC. 118

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe.

Proc.3090/1436pfi18-19/MS/PM/ep del 12.12.2019 (Campionato Provinciale 3^a Categoria Caserta)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pezone Giuseppe n. 1.06.1960, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Real Parete Fbc Academy, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore Yoshida Ryuji n. 6.04.1995, (gara del 18.11.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società A.s.d. Real Parete Fbc Academy, per responsabilità oggettiva, art.1bis comma 5, ed ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Real Parete Fbc Academy, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Pezone Giuseppe (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Pezone Giuseppe l'omesso tesseramento / e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Real Parete Fbc Academy ed il suo Presidente Sig. Pezone Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Yoshida Ryuji tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Pezone Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.s.d. Real Parete Fbc Academy la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Real Parete Fbc Academy alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Pezone Giuseppe all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Real Parete Fbc Academy la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; calciatore Yoshida Ryuji due (2) giornate di squalifica; la società A.s.d. Real Parete Fbc Academy euro 200,00 (duecento) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E.RUSSO

FASC. 119

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe.

Proc.3282/1277pfi18-19/CS/ps del 13.09.2019 (Campionato 3^a Categoria Avellino).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gumina Tindaro n.11.04.1963, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Ospedaletto, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Data Ismail nato 1.11.1997, (gara del 18.11.2018), e Borjan Mamadi nato 1.05.1996 (gare del 9.12.2018 e 24.11.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. De Nardo Giovanni (2 gare) e Festa Gianluigi (1 gara), della società A.s.d. Ospedaletto, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Ospedaletto, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Ospedaletto, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. De Nardo Giovanni (2 gare) e Festa Gianluigi (1) gara con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Gumina Tindaro l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Ospedaletto, ed il suo Presidente Sig. Gumina Tindaro, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Data Ismail tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Borjan Mamadi quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente De Nardo Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Festa Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Gumina Tindaro la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.s.d. Ospedaletto la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Ospedaletto alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al

grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Gumina Tindaro all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Ospedaletto la sanzione di mesi quattro (4); calciatori: Data Ismail due (2) giornate di squalifica e Borjan Mamadi tre (3) giornate di squalifica; dirigenti accompagnatori: sigg. De Nardo Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione e Festa Gianluigi la sanzione di mesi due (2) di inibizione; la società A.s.d. Ospedaletto il non luogo a procedere in quanto inattiva dal 30.06.2019. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019.

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E.RUSSO**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 15 novembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**